



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori AMATI, VATTUONE, LATORRE, CUCCA, FEDELI,
LUCHERINI, MIGLIAVACCA, PEGORER e VALENTINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2013

Modifica all’articolo 635 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto, la disciplina vigente in ordine all'accesso alla carriera militare nelle Forze armate prevede l'applicazione - in ordine al requisito dell'altezza richiesto per l'immissione nel ruolo dei volontari di truppa - del limite minimo di metri 1,65 per gli uomini e di metri 1,61 per le donne.

Tale previsione, tuttavia, pregiudica di fatto l'accesso alla carriera militare a tutti coloro che, pur essendo intenzionati a servire onorevolmente il Paese prestando servizio nelle Forze armate, vantano un'altezza inferiore a quanto previsto dalla legge, ma comunque tale da non pregiudicare la funzionalità dello strumento militare.

La democrazia sulla quale è fondato il nostro Paese ha radici lontane e salde. L'evoluzione storica della Repubblica ci ha insegnato, fin dalla sua nascita, che il popolo italiano ha sempre difeso i sacri principi sui quali si fonda la società civile, perseguendo con tenacia quegli ideali di libertà e di democrazia che hanno reso grande in Europa e nel mondo il nostro Paese. Molti cittadini italiani fedeli alla Repubblica vorrebbero prestare il solenne giuramento di servire la propria patria, diritto che viene loro negato, in virtù delle barriere di accesso inerenti l'età e la statura, proprio da alcuni provvedimenti, come la legge 23 agosto 2004, n. 226, recante la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore, il regolamento di cui al decreto del Ministro della difesa 22 aprile 1999, n. 188, recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai con-

corsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici, che negano loro, discriminandoli, i principali diritti costituzionali e democratici.

Peraltro la previsione del limite d'altezza di 1,50 metri non arreca alcun pregiudizio alla funzionalità dello strumento militare in termini di idoneità all'impiego del singolo, come può ricavarsi agevolmente dal fatto che un analogo limite era già previsto per i militari di leva (articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237).

Queste rivendicazioni sociali meritano attenzione. L'evoluzione culturale non può arrestarsi di fronte a criteri storici che diedero vita al limite anagrafico e al *deficit* staturale contenuti nelle citate normative. Tale requisito appare, infatti, oramai superato alla luce delle moderne esigenze della difesa, in quanto l'esperienza dimostra che, soprattutto rispetto a determinate mansioni (si pensi alle operazioni all'interno dei carri armati o al paracadutismo da elicottero), sono molto più adatte persone di piccola statura, mentre si possono presentare rilevanti difficoltà per individui di statura troppo alta.

Non ultima, la legge 7 luglio 2009, n. 93, recante modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere, relativamente ai requisiti concernenti l'idoneità fisica al citato «arruolamento per chiamata diretta», mirava a consentire tale arruolamento anche in favore dei citati congiunti

che risultassero di statura non inferiore a metri 1,50, in deroga, quindi, agli attuali limiti di altezza fissati dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 411 del 1987 in misura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,61 per le donne (vedi ora l'articolo 705 del citato codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010).

Si determina così una grave discriminazione tra i ragazzi, specialmente in un momento storico come questo in cui l'arruola-

mento nelle Forze armate e nelle Forze dell'ordine rappresenta un importante sbocco occupazionale.

Il presente disegno di legge è volto, pertanto, a prevedere nuovi limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, al fine di soddisfare le legittime attese di molti cittadini italiani, eliminando le limitazioni dei diritti costituzionali che le citate normative hanno imposto e impongono ancora oggi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di sostituire il requisito dei limiti di altezza per il reclutamento del personale delle Forze armate, previsto dall'articolo 587 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, con parametri atti a valutare l'idoneità fisica del candidato al servizio, la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituita dalla seguente:

«*d*) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento».

2. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta dei Ministri della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delegato per le pari opportunità, sono apportate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni necessarie per adeguarlo alla disposizione di cui al comma 1 del presente articolo. Lo schema di regolamento è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il parere deve essere espresso entro

trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.

3. Al fine di evitare ogni forma di discriminazione e garantire la parità di trattamento, il regolamento di cui al comma 2 stabilisce parametri fisici unici e omogenei per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, potendo differenziarli esclusivamente in relazione al sesso maschile o femminile del candidato; dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento sono conseguentemente abrogati gli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, e successive modificazioni.

4. Nelle more dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni recanti i parametri fisici per il reclutamento del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che devono entrare in vigore contemporaneamente, continuano ad applicarsi i limiti di altezza previsti dalla vigente normativa.

